

6. **Infondatezza della domanda avversaria relativa alle provvigioni ex art. 20 ANA**

Del pari, la domanda *sub* 2), lett. d), delle conclusioni avversarie dovrà essere rigettata in quanto sfornita delle necessarie allegazioni e prove.

Compendiariamente, poiché gli emolumenti di cui all'art. 20 ANA costituiscono provvigioni, trovano applicazione gli ordinari principî *ex art.* 2697 c.c., ivi compreso quello a mente del quale l'agente che agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento di compensi provvigionali è tenuto ad allegare e dimostrare:

- l'avvenuta promozione – per effetto del suo specifico ed essenziale intervento – della conclusione dei singoli contratti;
- l'accettazione della preponente e la conseguente conclusione di tali contratti;
- la regolare esecuzione dei medesimi, ossia – come, del resto, imposto dagli stessi contratti *inter partes* (**doc. avv. 1 e doc. 1**) – l'integrale pagamento del prezzo da parte del cliente nei termini contrattualmente previsti (*ex multis*, Cass. 6 novembre 2013, n. 25023; Cass. 17 maggio 2011, n. 10821 Cass. 10 ottobre 2009, n. 22115).

Analogamente, è *ius receptum* che «l'agente che chiede in giudizio il pagamento delle provvigioni ha l'onere di provare (quali fatti costitutivi della pretesa) gli affari da lui promossi e la loro esecuzione **non potendosi al mancato assolvimento di tale onere supplire con la richiesta**» di una **consulenza tecnica d'ufficio** (tra le molte, v. Cass. 17 maggio 2011, n. 10821 e Cass., 7 giugno 2002, n. 8310).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha affatto assolto tale onere allegatorio e probatorio: **non ha dedotto, né tanto meno dimostrato, alcuna circostanza che consenta di sostenere che tutte le condizioni legali di maturazione del credito provvigionale si siano avverate, con conseguente, inesorabile, reiezione della relativa domanda.**

In particolare, con riferimento a tutti gli affari per i quali l'Agente pretenderebbe di ricevere le provvigioni *ex art.* 20 ANA, non vi è alcuna allegazione – e men che mai la prova – del relativo “buon fine”, ossia dell'integrale pagamento del prezzo da parte del cliente finale.

Ciò è di per sé decisivo per il rigetto della domanda ai sensi degli stessi contratti di agenzia nei quali è, difatti, perspicuamente sancito che «i compensi provvigionali previsti si intendono liquidabili **solo ad avvenuto incasso dei premi**» («Normativa provvigionale» **doc. 1**), con la conseguenza che il diritto alla provvigione matura con il buon fine del contratto e cioè con il pagamento integrale del premio da parte del cliente alla Compagnia.

Tale circostanza – lo si ribadisce: l'incasso dei premi relativamente alle polizze sulla quali l'Agente reclama provvigioni – non è neppure allegata *ex adverso*, sicché non potrà nemmeno

essere oggetto di alcuna consulenza tecnica d'ufficio (*infra* Par. 7).

I doc. avv. 29 e 29-*bis* non possono in alcun modo integrare l'eccepita carenza allegatoria, in applicazione del noto principio secondo cui i documenti, in quanto mezzi di prova, possono essere presi in considerazione solamente quali prove (appunto) di ciò che è stato allegato, non già quali deduzioni, valide ad integrare i fatti sui quali si fonda la domanda. Pure questo principio è pacifico in giurisprudenza: **«Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio la produzione documentale che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione. Infatti, i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti»** (così Cass. 21 marzo 2013 n. 7115)².

In ogni caso, i doc. avv. 29 e 29-*bis* – contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto – non dimostrano affatto l'effettiva maturazione da parte del ricorrente del diritto alle provvigioni *ex art. 20 ANA*, dato che non sono altro che meri elenchi di polizze (potenzialmente) comportanti diritti provvigionali per l'Agente – come, peraltro, si evince dalla relativa epigrafe – allegati al verbale di riconsegna in adempimento dell'art. 23, c. 6, ANA (vale a dire «*l'elenco delle provvigioni maturande (non già maturate, n.d.a.) di spettanza dell'agente*»). In altri termini, tali elenchi non dimostrano affatto la regolare esecuzione delle singole polizze, conseguente solo all'effettivo incasso dei relativi premi e, certamente, non contengono alcun «*importo riconosciuto come dovuto da Allianz S.p.A.*» (come erroneamente affermato a pag. 19 del ricorso).

Per ciò solo, è del tutto erronea la quantificazione avversaria di Euro 2.575,00, peraltro dedotta solo in sede di conclusioni (dato che in calce a pag. 19 del ricorso non vi indicato alcun importo) in assenza di qualsivoglia conteggio analitico, comunque non allegato all'atto avversario.